



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza del Sindaco

n. 70 del 03/08/2022

Oggetto: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Il Vice Sindaco

Visto il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 il quale sancisce che il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire o eliminare pericoli per la pubblica incolumità;

Vista la circolare D.M. 5.8.2008 la quale precisa che per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;

Dato atto che la questione relativa al rischio di incendi presso le aree rurali e i centri abitati ai sensi di quanto sopra attiene sicuramente alla tutela della pubblica incolumità;

Viste le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 3 giugno 2022, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2022;

Visto il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

Dato atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la legge regionale forestale n.39/00;

Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” 2019-2021, approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019, pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20 e successivamente prorogato al 2022 con deliberazione della G.R. n. 1393 del 27.12.2021;

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietati altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

Dato atto inoltre che in base alla medesima norma l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 55 in data 20.06.2022 con la quale venivano adottate iniziative allo scopo di prevenire il rischio di incendi presso le aree ubicate nei centro urbani e nelle immediate vicinanze;

Rilevato che ad integrazione della medesima si rende necessario adottare ulteriori iniziative allo scopo di prevenire il rischio di incendi anche nelle aree rurali, boschive e nei pressi delle attività turistiche e ricettive site all' esterno del centro urbano;

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a

realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

VIGILANZA E SANZIONI

4) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

5) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Monteriggioni, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Castellina Scalo;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Provincia di Siena

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di .Siena
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di. Siena
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Gruppo dei Carabinieri Forestali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Vice Sindaco

BUTI PAOLA / InfoCamere S.C.p.A.